



COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Ordinanza n. 22/2009

del 01/07/2009

Oggetto: Divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,0 t e limitazione della velocità strada vicinale Ortacavoli.

IL SINDACO

DATO atto che sono pervenute a questa Amministrazione, da parte delle maestranze forestali del complesso demaniale regionale Il Giardino in gestione delegata a questo Comune ai sensi della L.R. 39/00, richiesta di regolamentazione del traffico veicolare, con limitazione della velocità e divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,0 tonnellate, relativamente alla strada vicinale Ortacavoli che attraversa il complesso demaniale suddetto, dove si trova il centro aziendale Agrituristico e per l'educazione Ambientale, frequentato in particolare dai bambini delle scuole e dai numerosi visitatori del Parco Avventura "Il Giardino sospeso" in loc. Porcarecce;

RILEVATO che la strada vicinale degli Ortacavoli in località Porcarecce, è una via di percorrenza tra la SRT 68 e la località Ortacavoli, che viene transitata da traffico non solo locale, ma proveniente e diretto ad attività agrituristiche, ristoranti e altre attività turistiche, che la carreggiata stradale presenta un'ampiezza tale da consentire con difficoltà il doppio senso di marcia e con fondo sterrato;

VISTA la necessità di regolamentare il transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiori a 7,0 tonnellate e la velocità di percorrenza di tutti i veicoli, lungo la strada vicinale degli Ortacavoli, al fine della gestione in sicurezza del transito veicolare e della sicurezza dei visitatori del complesso demaniale;

CONSIDERATE le dimensioni e le caratteristiche strutturali della strada interessata e dall'incremento del traffico veicolare negli ultimi anni.

DATO ATTO che sull'intero tratto ben indicato nella cartografia allegata, non sono presenti marciapiedi o banchine pedonali e che attraversa un area frequentata da bambini delle scuole in visita al centro di educazione ambientale;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, adottare gli opportuni provvedimenti, in relazione alle caratteristiche della via ed alle esigenze dei frequentatori dell'area, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, mediante la collocazione di adeguata segnaletica;

SENTITO il parere del competente Comando di Polizia Municipale del Comune di Riparbella;

VISTI gli artt. 5,6,7 del Vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modifiche nonché il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 come modificato dal D.P.R. N. 610 del 16 settembre 1996 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Per motivi in premessa citati, di istituire il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,0 tonnellate, la limitazione di velocità a 30 km/h, la limitazione di velocità a 10 km/h lungo la strada vicinale degli Ortacavoli nel tratto A-B come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come disposto dalla relativa segnaletica stradale verticale;

Le precedenti disposizioni in contrasto con la presente ordinanza si intendono abrogate;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti da vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

DALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,0 TONNELLATE SONO ESCLUSI:

- autocisterne per rifornimento combustibile nei luoghi interni alla strada interessata;
- mezzi muniti di bolla d'accompagnamento adeguata documentazione per il carico-scarico, nella località interessata dal provvedimento o che siano destinati ad interventi, al trasporto e/o approvvigionamento di materiali presso imprese/cantieri ubicati in zone non altrimenti raggiungibili e che tale destinazione sia adeguatamente documentata, ove le limitazioni di peso, le dimensioni e le caratteristiche strutturali della strada lo consentono;
- veicoli delle Forze Armate e dell'Ordine, VV.F., di servizio degli Enti Pubblici per i quali sia palese la funzione e destinazione all'espletamento di pubblico servizio;
- veicoli delle imprese che hanno la sede legale, commerciale o il deposito per il ricovero dei mezzi/materiali nelle località interessate dal provvedimento ove le limitazioni di peso, le dimensioni e le caratteristiche strutturali della strada lo consentano e qualora non vi siano percorsi alternativi;

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a evitare eventuali danni a persone, cose, animali, strutture private e comunali.

È fatto obbligo di effettuare preliminarmente sopralluogo nella via interessata al transito dei mezzi al fine di verificare le dimensioni della carreggiata, la presenza di ostacoli fissi o mobili e dei sotto servizi.

L'Amministrazione non è responsabile per i sinistri che dovessero eventualmente verificarsi in quanto la responsabilità è a carico del transitante, in solido con gli altri soggetti che, per legge, devono rispondere degli eventuali danni cagionati ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

AVVERTE

nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

DISPONE

che alla presente Ordinanza venga data la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente e pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.


A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034 e successive modifiche e integrazioni (L.205/2000), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della sorveglianza e l'esecuzione della presente ordinanza.

Riparbella 01/07/2009

IL SINDACO
Ghero Fontanelli





- TRATTO CON DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7 T
- TRATTO CON LIMITAZIONE DELLA VELOCITA' A 20 Km/h
- TRATTO CON LIMITAZIONE DELLA VELOCITA' A 30 Km/h